

la formola generale onde deve risultare l'estimo ossia il reddito netto dei terreni.

Ora, per determinare questo reddito netto, tre sono gli oggetti che si devono accertare, cioè i prodotti, le deduzioni, i prezzi ossia i valori degli uni e degli altri, determinati in modo generale ed uniforme.

La questione che si agita attualmente riguarda più particolarmente le deduzioni le quali devono essere comprese nei limiti della più grande generalità ed uniformità possibile.

I fitti di acqua non possono comprendersi sotto la denominazione di spese generali di coltivazione, ma costituiscono una passività inerente soltanto ad alcuni fondi in particolare ed aventi un carattere tutto speciale.

Dovendosi determinare il reddito netto dei beni rurali, se noi deducessimo i fitti d'acqua dall'estimo di essi, noi non otterremo più il reddito risultante dai prodotti effettivi del terreno, ma una cifra di convenzione che sarebbe soggetta a molte e molte variazioni.

Il catasto costituito su tali basi, invece di esprimere la vera forza produttiva dei terreni di tutto lo Stato, non darebbe che una cifra la quale non avrebbe significazione di sorta.

In quest'articolo adunque non potrebbe in verun modo essere introdotto il principio della deduzione dei fitti d'acqua nel novero delle deduzioni ivi contemplate.

Se poi fitti d'acqua debbono farsi deduzioni o si debba avere qualche riguardo, sarà oggetto da esaminarsi allorché la Camera dovrà discutere l'articolo 29, articolo nel quale trovasi la precisa sede delle prescrizioni che possono riferirsi a quest'oggetto.

Le considerazioni sovra esposte furono quelle che indussero il Ministero e la Commissione ad adottare l'articolo 21 quale viene presentato ad esame, e che, io spero, la Camera ben vorrà approvare.

AMA. Io non contesto la base da cui sono partiti la Commissione ed il commissario regio nel voler fissare il reddito apparente dei beni, perchè io sono d'accordo che debba realmente tenersi per base il reddito netto; ma appunto stando a questi principii, dovendo realmente dedursi tutte le spese che si debbono fare, onde questo reddito sia netto, io credo che ciò non si possa eseguire relativamente ai beni irrigui, se, oltre alle spese di coltivazione nel senso dell'onorevole commissario regio, non debbano egualmente essere dedotte le spese di fitto d'acqua.

RABBINI, commissario regio. Sarà il caso all'articolo 29.

AMA. L'articolo 29 contiene un'eccezione della deduzione, ma dal momento che si ammette per principio che solamente si limita la deduzione alle spese di coltivazione, io credo che potrebbe già pregiudicare la questione, ed è per questo che io intendo di proporre la mia aggiunta.

RABBINI, commissario regio. No, non è pregiudicata.

AMA. Se non è pregiudicata la questione, io attenderò naturalmente a proporla; ma, giacché io conosco la legge francese, da cui venne desunto l'articolo 21, la quale, deducendo le spese sole di coltivazione, venne interpretata in modo che sotto tale denominazione si sono bensì comprese le spese di concime, le spese necessarie per far valere i beni, e conseguentemente anche del mantenimento del bestiame, ma che sotto il titolo di *frais de culture* non s'intesero comprese le spese di irrigazione, io non vorrei che, votandosi l'articolo 21, fosse pregiudicata la questione.

Se si dichiara che non è pregiudicata la questione, io non insisto.

MICHELINI G. B. Io pure non insisto, se è inteso che la questione non sia pregiudicata.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 21.

(La Camera approva.)

« Art. 22. La stima si eseguirà mediante la formazione di tariffe generiche per qualità e classi, mediante l'applicazione di quelle ai singoli appezzamenti.

« A tale uopo tutti i terreni di un comune saranno divisi secondo le qualità di coltura in esso vigenti; ciascuna qualità di coltura sarà suddivisa in classi, giusta i dati stabiliti all'articolo 21; e la rispettiva tariffa sarà poi fissata per unità di misura di ciascuna qualità e classe.

« Le tariffe verranno applicate ai singoli appezzamenti, secondo la rispettiva qualità di coltura e la classe che verrà loro attribuita. »

(La Camera approva.)

TORBELLI. Ho chiesto la parola dopo l'articolo testè votato dalla Camera e prima che si proceda alla votazione dei seguenti che contengono parziali esenzioni nelle stime, perchè credo che debbasi far luogo ad una esenzione di più grave momento e sulla quale chiamo l'attenzione della Camera perchè io credo che dalla questione che io sto per sollevare dipenda in gran parte la futura prosperità dell'agricoltura nel nostro Stato.

Risulta dalla legge, sia che si prenda nel suo complesso, sia che si meditino gli articoli relativi alle stime, risulta, dico, che queste stime debbono colpire i terreni quali si trovano all'epoca che si procederà alla loro valutazione; questa idea emerge più chiara dalla relazione che precede il progetto ministeriale, nella quale a proposito della questione se debbansi far ricerche sulla provenienza e proprietà delle acque che servono ad irrigare i terreni, dicesi chiaro che « i terreni debbono estimarsi quali si trovano all'epoca delle operazioni censuarie. »

Ora io intendo provare alla Camera che qualora si volesse seguire strettamente questa massima, si avrebbe per risultato di impedire per tutto il tempo che durano le operazioni censuarie, quindi nel nostro caso per un tempo *minimum* di 15 anni, ogni miglioramento agrario.

Noi tutti disposti a favorire l'agricoltura le porteremmo il colpo il più fatale che le si può arrecare, e siccome questo nessun lo vuole, così prego la Camera di volermi onorare della sua attenzione, trattandosi di questione gravissima.

Se le operazioni censuarie si potessero fare in uno o due anni, nulla si presenta di ovvio e naturale quanto il principio di stimare i terreni quali si trovano all'epoca che si procede a quelle operazioni; ma nella realtà, non solo è operazione lunghissima, ma esempi che abbiamo ci provano che è operazione che si prolunga sempre al di là delle previsioni, perchè la grande operazione del secolo scorso relativa al censimento milanese fu decretata nel 1718; si incominciarono le operazioni poco dopo, ma non furono compite che nel lasso di 40 anni, ed il nuovo censo andò in attività solo col 1° gennaio 1760. Il censimento del regno lombardo-veneto, compiuto or ora, fu incominciato nel 1827; si credeva durasse circa 10 o 12 anni, e quantunque le operazioni principali siano cadute in epoca di profonda pace, durò circa 25 anni, non essendo stato compiuto ed entrato in attività per tutto il regno che coll'anno corrente.

Missione del catasto è quella di constatare i miglioramenti fatti, giammai quella di impedire i futuri. Se questo passato, questo futuro rispettivamente al censimento non fossero divisi che da uno o due anni, come ho già accennato, nessuna contraddizione nello scopo del censo potrebbe mai nascere.